



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N° 38 – 04 DICEMBRE 2024

Riunione del 27/11/2024

17.24.25 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- **PACIUCCI Stefania** n.q. di Presidente della A.S. Pallavolo Antares B.go Rom.;
- **A.S. PALLAVOLO ANTARES B.go Rom.** in persona del Presidente P.T.

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto dai sig.ri:

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Antonio Amato Vice Presidente
- Avv. Andrea Varano Componente

Con atto di deferimento relativo al procedimento 15/2024-2025 la Procura Federale richiedeva a questo Tribunale di procedere all'instaurazione di un procedimento disciplinare nei confronti di:

_ Sig.ra **Stefania PACIUCCI quale Presidente della AS Pallavolo Antares B.go Rom.** per aver tesserato l'atleta **C. Z.** senza il preventivo certificato medico per l'idoneità sportiva agonistica; determinando le seguenti violazioni disciplinari di cui Art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, la violazione degli artt. 9, 10, 10 bis, 10 ter e 16 Statuto Fipav, 19, 21 comma 2, 24, 25, 26 e 28 R.A.T., 74 e 75 Reg. Giur., della Guida Pratica vigente in materia di tesseramento e con l'aggravante dell'Art. 102 del Regolamento Giurisdizionale di cui alla lettera j;

_ **S.S. AS Pallavolo Antares B.go Rom. in persona del Presidente pro-tempore** per responsabilità oggettiva;

In merito a quanto sopra, il Tribunale

OSSERVA

Con comunicazione PEC del 02.08.2024, inviata dall'Avv. I. Malachin per conto della sig.ra **C. Z.**, si segnalava all'Ufficio Tesseramento ed alla Segreteria Generale che detta atleta risultava formalmente



tesserata per il sodalizio A.S. Pallavolo Antares di Verona nonostante dal 2018 non svolgesse più attività federale e, soprattutto, che non avesse da allora effettuato alcuna visita medica di idoneità. L'Ufficio Tesseramento provvedeva a richiedere al sodalizio indicato dall'atleta copia del certificato di idoneità in forza del quale aveva proceduto al tesseramento ed in totale assenza di riscontro, con provvedimento del 09/09/2024, disponeva la revoca del tesseramento de quo e trasmetteva gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza della stessa.

Acquisita la documentazione trasmessa dall'Ufficio Tesseramento, la Procura Federale, risultando provata per tabulas la sussistenza dell'illecito e dunque la responsabilità disciplinare della sig.ra Paciucci e del sodalizio di cui era presidente, previa comunicazione di conclusione delle indagini ed in assenza di qualsivoglia deduzione difensiva da parte degli odierni prevenuti, formalizzava il deferimento degli stessi dinanzi a questo Tribunale il quale, per l'effetto, convocava le parti dinanzi a sé per l'udienza del 06.11.2024

In tale sede compariva per la Procura l'avv. Giuseppe Militerni il quale illustrava il deferimento e chiedeva l'irrogazione di idonea sanzione disciplinare per entrambi gli incolpati; per questi ultimi risultava collegata la sig.ra Stefania Paciucci; il collegio, preliminarmente, rilevato il mancato rispetto del termine di venti giorni, tra la convocazione e la data dell'udienza, disponeva una nuova convocazione per il giorno 27/11/2024.

In tale data per la Procura si collegava l'avv. Giuseppe Militerni il quale insisteva per l'applicazione di adeguata sanzione a carico di entrambi gli incolpati; era collegata anche la sig.ra Stefania Paciucci la quale chiedeva disporsi il minimo della sanzione in quanto, pur ammettendo le circostanze oggetto del deferimento, riferiva che il tesseramento era avvenuto per un errore materiale.

All'esito della Camera di Consiglio, il Tribunale dava lettura del dispositivo riservandosi il deposito delle motivazioni entro 10 gg.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le circostanze poste a fondamento del capo di incolpazione contenuto nel deferimento della Procura risultano pacifiche e non contestate

Ritiene quindi il Tribunale che non sussista alcun dubbio sul fatto che la richiesta di tesseramento dell'atleta C. Z fosse stata formalizzata senza la preventiva acquisizione della necessaria



certificazione medica di idoneità agonistica all'esercizio della pallavolo e che tale condotta, integrando la palese violazione delle norme contestate, debba essere pertanto sanzionata.

Questo Tribunale ha più volte sottolineato e ribadito l'importanza della normativa attinente all'idoneità fisica degli atleti, evidenziando come tale normativa sia finalizzata alla massima tutela degli interessi non solo degli atleti, ma anche dei sodalizi, cui è demandato l'onere di accertare che i propri tesserati siano idonei allo svolgimento dell'attività agonistica e di farsi garante di detta idoneità davanti alla Federazione.

A ciò si aggiunga che il presidente del sodalizio nel momento in cui procede al tesseramento di un atleta, certifica sotto la propria responsabilità, con l'invio del relativo modulo, di essere in possesso di idonea certificazione medica che consenta all'atleta la pratica dello sport in sicurezza.

La responsabilità disciplinare ascritta agli incolpati attiene al mancato rispetto di una normativa essenziale quale quella in esame, a prescindere dalla sussistenza di intenti fraudolenti che, laddove sussistenti e contestati, avrebbero legittimato l'irrogazione di sanzioni anche più gravose di quelle di cui al dispositivo.

PQM

Il Tribunale delibera di infliggere:

- a carico della Sig.ra Stefania Paciucci. n.q. di Presidente del sodalizio A.S. Pallavolo Antares B.go Rom., la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi 3 (tre);
- a carico del sodalizio A.S. Pallavolo Antares B.go Rom in persona del legale rapp.te p.t. la sanzione della multa di € 300,00 (trecento/00).

Roma, 3 dicembre 2024

Il Presidente

Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 4 dicembre 2024